







Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e FormezPA POR FSE 2007 - 2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale Progetto: AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – Linea Comuni

Seminari di approfondimento tematico. Febbraio – marzo 2014 Palermo, Enna, Messina, Catania.

Patto di stabilità, disciplina delle entrate, nuovo sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni: procedure, strumenti, responsabilità.

Evoluzione del sistema dei controlli

Relatore: Giovanni Di Pietro (magistrato Corte dei conti)





Il sistema dei controlli ha visto, in Italia, a partire dagli anni '90, il superamento di un modello di carattere formalistico fondato sulla predominanza del controllo sugli atti, di legittimità o di merito, sia in forma preventiva che successiva.

Tale sistema è stato ritenuto difficilmente conciliabile con il nuovo modello organizzativo di p.a. nel quale si è ritenuto preferibile privilegiare la gestione per obiettivi e risultati e il riconoscimento e la valorizzazione di ogni singolo soggetto pubblico.

L'evoluzione del sistema dei controlli come descritto ha richiesto l'introduzione di controlli interni all'amministrazione in grado di fornire elementi indispensabili ai vertici di ogni singola amministrazione pubblica.

In particolare si è valorizzata la necessità di un controllo indirizzato alla verifica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati anche al fine di potere analizzare le cause degli scostamenti riscontrati per i necessari interventi di carattere organizzativo volti a correggere le criticità emerse.

Già nella versione originaria della legge 08/06/1990 n.42 era stata introdotta una forma di controllo interno di carattere facoltativo rimettendo all'ente la scelta sull'introduzione del controllo di gestione.

Il decreto legislativo n. 29/93 prevedeva la costituzione dei nuclei interni di valutazione o servizi di controllo interno.

Il decreto legislativo n. 77/95 regolamentava, attraverso gli articoli 39 e 40, il controllo interno di gestione.

Il decreto legislativo n. 286/99 prevede 4 tipologie fondamentali di controllo interno:

- A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- B) Il controllo di gestione;
- C) La valutazione della dirigenza;
- D) La valutazione ed il controllo strategico.

II TUEL, nella stesura antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 174/2012, disciplina la materia dei controlli interni attraverso una singola previsione contenuta nell'art. 147 con la quale si ripropone la seguente articolazione:

- A) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- B) Controllo di gestione;
- C) Valutazione della dirigenza;
- D) Valutazione e controllo strategico.

Il decreto legislativo 150/2009 ha poi successivamente regolamentato i sistemi di valutazione delle performance organizzative ed individuali all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Per gli enti locali viene prevista la diretta applicazione dell'articolo 11, in materia di trasparenza, successivamente abrogato dal d.lgs. N. 33/2013, mentre rispetto agli articoli 3,4,5, 7, 9 e 15 viene disposto che i suddetti enti si conformino ai principi espressi nelle predette norme.

L'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012 prevede espressamente il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e l'articolo 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.

L'articolo 1 richiama la necessità di rafforzare il principio del coordinamento della finanza pubblica e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari conseguenti all'appartenenza all'Unione Europea, con un esplicito richiamo agli articoli 28,81,97,100 e 119 della Costituzione.

L'applicazione delle norme contenute nel decreto legge n. 174/2012 nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome è disciplinata dall'articolo 1, comma 16 con una specifica previsione che prevede un termine non superiore ad 1 anno per l'adeguamento alle disposizioni del predetto articolo.

L'articolo 11 bis prevede invece che l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto deve avvenire nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Si pone pertanto la questione della applicabilità diretta delle norme contenute nel decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

L'applicazione del decreto nei confronti delle predette amministrazioni è disciplinata dall'art. 11 bis che rinvia alle forme stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

In linea di principio, può dirsi che mentre alcune norme non pongono problemi dal momento che, in conformità ad un indirizzo consolidato, è da ritenere che le norme di disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile dettate dal legislatore statale possano estendersi all'ambito regionale (es. norme sui controlli interni).

L'estensione in via dinamica non potrà aversi qualora invece le modifiche stabilite riguardano i profili dell'assetto organizzativo e ordinamentale degli enti.

In riferimento ai poteri di controllo della Corte dei conti viene in rilievo l'art. 2 del d.lgs. 200/1999 con il quale sono state modificate le norme di attuazione dello statuto, relativamente alle funzioni della Sezione di controllo della Corte.

Viene in rilievo l'inciso che enuncia:

(ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo).

Tale norma sembra pertanto prevedere una sorta di rinvio dinamico alle disposizioni predisposte dal legislatore in sede statale facendo salve le materie espressamente indicate e disciplinate dal legislatore in modo analitico nella predetta norma.

Sussistono numerosi ulteriori argomenti per ritenere applicabili le disposizioni dettate dal decreto legge n. 174/2012.

In primo luogo tali disposizioni, come già ricordato, espressamente si ricollegano alla necessità di rafforzare il principio di coordinamento della finanza pubblica, di rispettare i vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea e sono ritenute diretta espressione delle disposizioni contenute negli articoli 28,81,97,100 e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, proprio con riferimento all'interpretazione dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto siciliano, ha precisato che la formulazione letterale della norma non può non tradursi in una forma di rinvio dinamico alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti e dei limiti alla stessa riconosciuti (Corte Costituzionale 40/94).

La medesima sentenza sottolinea inoltre l'ulteriore necessità che le funzioni della Corte vengano esercitate in modo unitario sul territorio nazionale anche nei confronti dei soggetti ad autonomia differenziata.

Sussistono numerosi ulteriori argomenti per ritenere applicabili le disposizioni dettate dal decreto legge n. 174/2012.

In primo luogo tali disposizioni, come già ricordato, espressamente si ricollegano alla necessità di rafforzare il principio di coordinamento della finanza pubblica, di rispettare i vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea e sono ritenute diretta espressione delle disposizioni contenute negli articoli 28,81,97,100 e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, proprio con riferimento all'interpretazione dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto siciliano, ha precisato che la formulazione letterale della norma non può non tradursi in una forma di rinvio dinamico alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti e dei limiti alla stessa riconosciuti (Corte Costituzionale 40/94).

La medesima sentenza sottolinea inoltre l'ulteriore necessità che le funzioni della Corte vengano esercitate in modo unitario sul territorio nazionale anche nei confronti dei soggetti ad autonomia differenziata.

Il controllo della Corte dei conti viene ormai considerato espressione di un controllo di regolarità e legalità della gestione economico finanziaria che è ritenuto estensibile ai soggetti ad autonomia differenziata (Regioni a statuto speciale e Province autonome) in quanto anche la loro finanza è parte della finanza pubblica allargata e anche ad essi è opponibile il principio del coordinamento della finanza pubblica, funzionalizzato a garantire il rispetto delle compatibilità poste dagli articoli 81 e 119 e gli obiettivi parametrici di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Le nuove forme di controllo riconosciute alla Corte dei conti si riconducono nel novero dei controlli di legalità e regolarità delle finanze pubbliche, a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai precetti costituzionali (28,81,97 e 119) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea (11 e 117), con l'attribuzione alla predetta Corte, quale magistratura neutrale ed indipendente, del ruolo di garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico.

Tali argomenti già esposti dalla Corte Costituzionale vengono da ultimo ribaditi nella sentenza 60/2013 richiamando i vincoli scaturenti dalla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio e il novellato articolo 97 della Costituzione che, in premessa, fa riferimento al complesso delle pubbliche amministrazioni.

La Corte Costituzionale è stata destinataria di numerose questioni di costituzionalità, riguardanti i poteri di controllo riconosciuti alla Corte dei conti dal decreto legge n. 174/2012, proposte dai soggetti ad autonomia differenziata a tutela delle proprie prerogative.

La prima sentenza, ovvero la sentenza n. 23/2014, è stata resa pubblica pochi giorni addietro e, pur riservando a successive pronunce l'esame delle ulteriori questioni sollevate, ha rigettato le censure proposte dalle regioni a statuto speciale in ordine alla legittimità dell'articolo 2 del decreto in materia di misure per la riduzione dei costi della politica.

Il decreto legge n. 174/2012 è espressione di una sintesi utile a permettere di conciliare da un lato l'esigenza del rafforzamento del sistema dei controlli, interni ed esterni, nei confronti delle Regioni, delle Province e dei Comuni con la previsione, al tempo stesso, di nuove procedure finalizzate a consentire il risanamento economico finanziario degli enti territoriali.

L'articolo 3, comma 2 stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1 lettera d) vengono stabiliti con regolamento del Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto dando comunicazione al Prefetto e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'inutile decorso del termine legittima il Prefetto ad invitare gli enti inadempienti a provvedere e, in caso contrario, è possibile l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

L'articolo 147 del TUEL, come modificato dal decreto legge n. 174/2012, disciplina il sistema di controllo interno degli enti locali.

Tale disciplina mantiene salva l'autonomia normativa ed organizzativa degli enti che possono così scegliere gli strumenti e le metodologie ritenute più idonee per assicurare la realizzazione degli obiettivi.

La predetta autonomia deve comunque assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, autorizzando anche eventuali deroghe ai principi di cui all'art.1, comma 2 del d. lgs. 286/99.

Si prevede la partecipazione all'organizzazione del sistema dei controlli interni del segretario dell'ente, dei responsabili dei servizi e delle unità di controllo, se istituite.

Viene riconosciuta la facoltà, per gli enti locali, dell'eventuale istituzione di uffici unici attraverso apposite convenzioni che ne disciplinano modalità di costituzione e di funzionamento.

OBIETTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

- A) Verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- B) Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico;
- C) Garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa;
- D) Verifica, attraverso la predisposizione ed il successivo controllo, degli obiettivi gestionali conseguiti dagli organismi gestionali esterni;
- E) Controllo della qualità dei servizi erogati nonché della soddisfazione degli utenti.

Per le lettere d) ed e) è prevista l'attuazione agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti dal 2014 e ai 15.000 abitanti a partire dal 2015.

Il testo dell'art. 147, antecedente alle modifiche del DL n. 174/2012, prevedeva anche la valutazione dei dirigenti ma non era prevista alcuna forma di controllo sugli equilibri finanziari né il controllo sulla qualità dei servizi.

Inoltre, eccetto che per il controllo di gestione, alle altre forme di controllo non era dedicata una disciplina specifica.

IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (ART. 147 BIS)

Nella fase preventiva di formazione dell'atto è previsto il rilascio del parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio, che deve attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

(art. 147 bis, comma 1).

Il controllo contabile è invece svolto dal responsabile del servizio finanziario con il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 2).

Nella fase successiva il controllo di regolarità amministrativa viene svolto, sotto la direzione del segretario, secondo i principi generali della revisione aziendale e con modalità determinate sulla base dell'autonomia organizzativa dell'ente sulla base dei principi normativi vigenti.

A tale controllo svolto in fase successiva sono soggette le determinazioni di spesa ed i contratti e gli altri atti amministrativi scelti per mezzo di una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (art. 147 bis, comma3).

Il segretario provvederà a trasmettere le risultanze di tale forma di controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle eventuali direttive alle quali conformarsi in caso di accertamento di irregolarità, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale (art. 147 bis comma 4).

IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (ART. 147 BIS)

Il parere che interviene nella formazione dell'atto si inserisce nella fase istruttoria del procedimento e non è da considerare un vero e proprio atto di controllo.

La esatta delimitazione del parere di regolarità tecnica comporta che lo stesso valuta la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa senza alcuna valutazione dell'opportunità o del merito mentre il parere del responsabile del servizio finanziario esprime un giudizio sulla regolarità solo sul piano contabile ed esprime il visto attestante la copertura finanziaria.

L'estensione di tale controllo, sulla base dell'interpretazione letterale della norma, sembra estendersi ad ogni categoria di atti anche se, per alcuni interpreti, le modifiche apportate dal d.l. n.174/2012 hanno integrato un corpus di norme già esistenti indispensabili per valutare con maggiore puntualità il preciso ambito dei nuovi interventi realizzati.

La valorizzazione dell'interpretazione sistematica, valutando le previsioni contenute negli articoli 49 e 151 del TUEL, potrebbe legittimare un'interpretazione volta a considerare nel caso dell'art. 49 le delibere e nel caso dell'art. 147 bis le determine dirigenziali così come, nel caso del visto attestante la copertura finanziaria , esso assume una maggiore pregnanza con riferimento ai provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa per i quali l'esecutività è condizionata dal rilascio del visto attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 TUEL)

IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (ART.147 BIS)

L'art 49 del TUEL disciplina una specifica tipologia di parere di regolarità amministrativa e contabile che riguarda le proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta al Consiglio, purchè non consistenti in meri atti di indirizzo, per le quali si richiede un parere sulla regolarità tecnica al responsabile del servizio e, qualora la proposta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, anche il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri non sono vincolanti per l'organo deliberante che può anche disattenderli con un'idonea motivazione e pertanto devono essere richiesti ai fini del rispetto della procedura come regolamentata dal legislatore ma non condizionano in modo vincolante le scelte degli organi di indirizzo politico.

Il decreto legge n. 174/2012 ha esteso l'applicazione del parere di regolarità contabile dal momento che ora è necessario non solo per le proposte che comportano una minore entrata o una maggiore spesa ma anche per quelle che in via diretta o indiretta sono in grado di fare scaturire oneri a carico dell'ente.

LA REGOLARITA' CONTABILE

Il principio contabile n. 2, paragrafo n.66 stabilisce che l'accertamento della regolarità contabile deve riguardare:

- A)Competenze dei soggetti che adottano i provvedimenti;
- B)Regolarità documentazione;
- C)Riferimento corretto alle previsioni del bilancio di previsione ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale;
- D)Esistenza del presupposto a fondamento dell'obbligazione.

IL CONTROLLO STRATEGICO (ART. 147 TER)

Il controllo strategico serve a monitorare il rispetto delle previsioni assunte nella fase della pianificazione e della progettazione con i risultati e le realizzazioni concrete conseguite.

Vengono in rilievo gli indirizzi contenuti nel PEG, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio approvato dai singoli enti.

L'art. 46, comma 3 prevede che il sindaco o il presidente della provincia presenta alla giunta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

L'art. 42, comma 3 riserva al Consiglio la possibilità di partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

IL CONTROLLO STRATEGICO (ART. 147 TER)

Il controllo strategico serve a verificare lo stato di attuazione dei programmi sulla base delle linee approvate dal Consiglio.

L'ente locale ha la possibilità, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di applicare metodologie di controllo strategico per rilevare:

- A) Conseguimento dei risultati in rapporto agli obiettivi predefiniti;
- B) Verifica dei risultati ottenuti in relazione agli aspetti economico finanziari;
- C) Verifica dei tempi di realizzazione in considerazione dei programmi predefiniti;
- D) Verifica delle procedure operative impiegate in rapporto a quanto programmato nei progetti elaborati;
- E) Verifica sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazione dell'utenza;
- F) Verifica degli aspetti socio economici correlati.

IL CONTROLLO STRATEGICO (ART. 147 TER)

L'attuazione delle previsioni normative prevede un adeguamento

graduale con la sottoposizione dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti dal 2014 e quelli con popolazione superiore ai 15.000 dal 2015, con l'ulteriore possibilità della gestione in forma associata della predetta funzione di controllo. L'unità preposta al controllo strategico viene posta sotto la direzione del segretario o del direttore generale, ove sia previsto, ed è tenuta all'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre al Consiglio e alla Giunta che potranno servirsi dei dati forniti per le successive deliberazioni sull'attuazione dei programmi.

IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE (ART. 147 QUATER)

Si prevede, sempre rispettando l'autonomia organizzativa degli enti, l'obbligo, riservato agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per il 2014 e ai 15.000 abitanti a partire dal 2015, di istituire un sistema di controlli sulle società partecipate con l'esclusione delle società quotate ovvero di quelle che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Ogni singola amministrazione, in coerenza con quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica (art. 170, comma 6 TUEL), dovrà definire in via preventiva gli obiettivi gestionali per ogni singola società partecipata secondo parametri quantitativi e qualitativi.

IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE (ART. 147 QUATER)

Ogni singolo ente obbligato dovrà predisporre un sistema informativo in grado di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'ente dovrà avere cura di monitorare periodicamente l'andamento delle società partecipate, verificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuando le opportune azioni correttive da realizzare anche in considerazione dei possibili squilibri economico finanziari per il bilancio dell'ente.

IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE (ART. 147 QUATER)

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e di quelle relative alle aziende non quotate partecipate vengono rilevati mediante bilancio consolidato secondo i principi di competenza economica.

Si afferma una concezione del controllo che riguarda il gruppo ente locale nel quale rientrano quegli organismi che, pur avendo natura autonoma, svolgono funzioni o servizi demandati dai singoli enti.

Le modalità di attuazione del consolidamento sono dettate da altre norme (d. lgs.118/2011; DPCM 28/12/2011) ma resta fermo l'indirizzo di fornire una rappresentazione più completa della situazione dell'ente valutando anche i risultati economici, finanziari e patrimoniali degli organismi gestionali esterni.

Il principio di consolidamento trovava già espressione nel TUEL, seppure in linea di indirizzo, nelle previsioni contenute nell'art. 152, comma 2 e 230, comma 6.

L'art. 148 bis, comma 2 prevede altresì che, ai fini della verifica di cui al comma 1, gli enti locali devono accertare che i rendiconti prendono in considerazione le partecipazioni in società controllate e alle quali viene affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali all'ente.

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 147 QUINQUIES)

Il controllo sugli equilibri finanziari è direttamente ricollegato dal legislatore alla necessità del concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

L'ente disciplina in modo autonomo, nel proprio regolamento di contabilità, tale forma di controllo nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle ulteriori norme sopra indicate necessarie alla realizzazione degli obiettivi di carattere generale che vincolano anche le autonomie territoriali.

Il controllo sugli equilibri finanziari deve anche tenere conto degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in conseguenza dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (ART. 153, COMMA 4)

Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (ART. 153, COMMA 6)

Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni da parte del responsabile del servizio finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al segretario e all'organo di revisione nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

In ogni caso la segnalazione viene effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti.

Il Consiglio provvede al riequilibrio, a norma dell'art. 193, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, anche su proposta della Giunta.

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo sugli equilibri finanziari deve essere in grado di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. (art. 147, comma 2 lettera c) .

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario ma deve prevedere il coinvolgimento attivo degli organi di Governo dell'ente, del direttore generale o del segretario e dei responsabili dei singoli servizi e la vigilanza dell'organo di revisione.

SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO (ART. 193 TUEL)

Gli enti locali rispettano il principio del pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre, il Consiglio, con delibera, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adotta i provvedimenti necessari per ripristinare i suddetti equilibri.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo viene equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con l'applicazione della procedura prevista dal medesimo comma 2 dello stesso articolo.

IL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 147 TUEL)

Il controllo di gestione serve a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa con l'obiettivo di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra gli obiettivi ed i risultati realizzati e quello relativo ai risultati conseguiti e le risorse impiegate.

L'organizzazione del controllo di gestione può essere svolta sulla base delle disposizioni già contenute negli articoli 196,197 e 198 del TUEL.

Il controllo di gestione viene definito come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

MODALITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 197 TUEL)

Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi :

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 198 TUEL)

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

ARTICOLO 147 TUEL

Si deve evidenziare che per effetto delle modifiche contenute nell'art. 147, comma 2, lettera e) viene introdotto, nel sistema dei controlli interni, un controllo rivolto a verificare la qualità dei servizi erogati sia in forma diretta come anche attraverso organismi gestionali esterni con la previsione dell'impiego di metodologie in grado di misurare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni, dei servizi.

Tale forma di controllo resta riservata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i quali è prevista, a partire dal 2015, l'applicazione di quanto sopra riportato.

ARTICOLO 41 BIS TUEL

Gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo di loro competenza.

La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato sul sito internet dell'ente riguarda: dati di reddito e di patrimonio, beni immobili e mobili registrati posseduti, partecipazioni in società quotate e non quotate, investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e in altre utilità finanziarie anche detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.